



COMUNE DI VILLAROMAGNANO
(Provincia di Alessandria)

ORIGINALE

Delibera di G.C. 14 del: 13/03/2026.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO - CONTRIBUTI
ALLE FAMIGLIE**

L'anno duemilaventisei addì tredici del mese di marzo alle ore 15.00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

FAVA FILIPPO ALBERTO	Presente
BORASI RITA	Presente
BORASI GIANLUCA	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa alla seduta la Sig.ra Nobile Dott.ssa Roberta – Segretario

Comunale. Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Fava Filippo Alberto nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VISTA la L. 234 in data 30/12/2021 articolo 1 comma 172, la quale dispone: “Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) è sostituita dalla seguente:

« d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»”;

VISTO il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi per l'anno 2026 legato al potenziamento degli asili nido, ai servizi sociali e al trasporto degli studenti con disabilità, le cui somme;

DATO ATTO che la nota metodologica, in data 27/11/2025, dispone che gli enti locali possono potenziare il servizio di “Asilo nido”, anche trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido sul territorio;

DATO ATTO che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiarito, sulla base di esplicita richiesta del Comune di Villaromagnano, che il termine territorio, utilizzato nella nota metodologica non si limita al solo "territorio comunale";

RITENUTO individuare i criteri di accesso e i criteri di concessione dei contributi alle famiglie, così come segue:

CRITERI DI ACCESSO:

- possesso di attestazione ISEE MINORENNI, non superiore a € 40.000,00.

CRITERI DI CONCESSIONE:

- i contributi verranno riconosciuti a rimborso delle rette di asilo nido sostenute nell'anno 2026, fino a concorrenza della retta sostenuta, al netto di altri eventuali contributi/benefici percepiti per la medesima finalità (ad es. bonus asilo nido INPS, welfare aziendale, ecc.) e con esclusione di costi accessori (pre o post nido, spese di iscrizione, ecc.) in modo proporzionale alle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse. La graduazione dei contributi verrà definita in modo proporzionale all'ISEE minorenni;

VISTO lo Statuto comunale, in particolare l'art. 3 comma 1 lettera

d);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del servizio interessato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile e tecnica;

Con votazione unanime favorevolmente espressa nei modi di legge;

.

DELIBERA

1. Di dare atto che nell'ambito del potenziamento del servizio di asilo nido di cui all'art. 1 comma 172 Legge 234/2021 l'Amministrazione comunale trasferirà le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido sul territorio.
2. Di individuare i seguenti criteri: **CRITERI DI ACCESSO:**
 - possesso di attestazione ISEE MINORENNI, non superiore a € 40.000,00;

CRITERI DI CONCESSIONE:

- i contributi verranno riconosciuti a rimborso delle rette di asilo nido sostenute nell'anno 2026, fino a concorrenza della retta sostenuta, al netto di altri eventuali contributi/benefici percepiti per la medesima finalità (ad es. bonus asilo nido INPS, welfare aziendale, ecc.) e con esclusione di costi accessori (pre o post nido, spese di iscrizione, ecc.) in modo proporzionale alle risorse disponibili e fino all'esaurimento delle stesse. La graduazione dei contributi verrà definita in modo

proporzionale all'ISEE minorenni.

3. Di demandare all'Ufficio Segreteria la individuazione delle modalità organizzative della suddetta assegnazione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

